



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 101 del 08.07.2014

COPIA

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 2014-2016) e piano occupazione - anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PILI ALDO	SINDACO	P
CARDIA SERGIO	ASSESSORE	A
PITZANTI ANDREA	ASSESSORE	A
CRISPONI ANNETTA	ASSESSORE	P
BULLITA ROBERTO	ASSESSORE	P
MANUNZA STEFANIA	ASSESSORE	P
SERRA FRANCESCO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Considerato che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.";

- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";

- l'articolo 33 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.";

- l'articolo 6 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

Ricordato a tale scopo che:

- con propria deliberazione n°84 del 23/05/2014 è stata da ultimo ridefinita la macro struttura organizzativa dell'Ente;
- con la medesima deliberazione n° 84 del 23/05/2014 è stata effettuata la ricognizione e modifica della dotazione organica;
- è stata effettuata dai Responsabili di Settore, ciascuno per la propria struttura la ricognizione di cui al sopra richiamato articolo 33 del D.Lgs 165/2001;
- con propria deliberazione n. 62 dell'08/05/2014 si è dato atto della mancata presenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs 165/2001;

Ritenuta inoltre l'insussistenza di eccedenze di personale valutate alla luce della situazione finanziaria dell'Ente, tenuto conto:

- delle disposizioni normative in prosieguo analizzate e delle correlate considerazioni svolte e/o attestate;
- che l'Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme differenti (rispetto alle attuali) di gestione ed erogazione

dei medesimi; ne consegue che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali e che i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati (anche a fronte di una costante ed imposta riduzione del personale) hanno definito percorsi e sistemi improntanti alla massima economicità;

Richiamati:

- l'articolo 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento alle norme di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68;

Dato atto che l'Amministrazione:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013, come risulta dall'attestazione del Responsabile del servizio finanziario, e il bilancio di previsione 2014 sarà improntato al medesimo risultato;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti per l'anno 2013, sulla base dei dati del preconsuntivo, inferiore ai limiti imposti dall'articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sulla base del preconsuntivo, dell'anno 2013 risulta inferiore alla spesa dell'anno 2012;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 09/03/2012 è stato approvato il piano triennale per le azioni positive;

Ricordato in particolare che, l'articolo 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 113 e successive modificazioni, stabiliva che gli enti soggetti al patto di stabilità interno potevano *procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente*”;

Preso atto del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 il quale all'articolo 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over), comma 5, ha previsto quanto segue: *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,*

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del citato decreto legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.”

Ricordato che da tale ultima limitazione sono escluse:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei conti, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

Preso atto del prospetto allegato al presente atto sotto la lettera B inerente la determinazione del limite di spesa disponibile per assunzioni di personale a tempo indeterminato non rientrante nell'ambito della quota d'obbligo riservata alle categorie protette o nell'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria;

Richiamati, inoltre:

- l'articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.”;
- l'articolo 7, comma 2, del CCNL 14/09/2000, che, in materia di lavoro a tempo determinato, stabilisce che: “gli enti individuano, previa concertazione ai sensi dell'articolo 8 del CCNL dell'1/4/1999, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo”;
- l'articolo 8, comma 3, del CCNL 14/09/2000 che, in materia di affidamento di mansioni superiori, stabilisce che “Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni...”;
- l'articolo 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999, che stabilisce: “In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del D. Lgs 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio”;

Dato atto pertanto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche:

- i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare

riferimento al tempo determinato e all'assegnazione temporanea prevista di dipendenti di altre amministrazioni;

- la spesa per l'affidamento delle mansioni superiori;
- la spesa per l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999;

Considerato che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, fissa un limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009;

Preso atto che, ai sensi del comma 28 dell'articolo 9 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 2013, gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Preso atto che nell'anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro è stata la seguente:

a) Limite di spesa per TD, co.co.co. e convenzioni

ND	Tipologia di lavoro	Impegni anno 2009		
1	Tempo determinato	€ 352.373,85		
	Tempo determinato Settore Vigilanza	€ 16.247,62		
	Tempo determinato Servizi sociali	€ 16.878,01		
2	Co.co.co.	€0,00		
3	Convenzioni	€0,00	% ammessa	Limite di spesa
	TOTALE	€ 352.373,85	50%	€ 176.186,92
	TOTALE settore vigilanza	€ 16.247,62	100%	€ 16.247,62
	TOTALE settore servizi sociali	€ 16.878,01	100%	€ 16.878,01

b) Limite di spesa per CFL, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio

ND	Tipologia di lavoro	Impegni anno 2009
----	---------------------	-------------------

1	Contratti formazione lavoro	€ 0,00		
2	Altri rapporti formativi	€ 0,00		
3	Somministrazione di lavoro	€ 0,00		
4	Lavoro accessorio (voucher)	€ 1.992,00	% ammessa	Limite di spesa
TOTALE		€ 1.992,00	50%	€ 996,00

Atteso che la Corte Costituzionale con sentenza n. 173/2012 precisa che l'articolo 9, comma 28, lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009;

Dato atto delle previsioni di spesa per assunzioni flessibili inserite nel bilancio di previsione 2014:

a) Limite di spesa per TD, co.co.co. e convenzioni

ND	Tipologia di lavoro	Previsioni anno 2014
1	Tempo determinato Quota parte spesa Tempo determinato settore vigilanza sfruttando limite 100% spesa 2009	€ 64.397,10 € 16.247,62
2	Co.co.co.	€0,00
3	Convenzioni	€0,00
TOTALE		€ 80.644,72

b) Limite di spesa per CFL, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio

ND	Tipologia di lavoro	Previsioni 2014
1	Contratti formazione lavoro	€ 0,00
2	Altri rapporti formativi	€ 0,00
3	Somministrazione di lavoro	€ 0,00
4	Lavoro accessorio	€ 0,00

	(voucher)	
TOTALE		€ 0,00

Richiamate, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:

- le norme vigenti in materia di progressioni di carriera (ex progressioni verticali) ed in particolare 24, comma 1, del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 e 52, comma 1-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34 bis del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 36, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.”;

Letta, a questo proposito, la circolare n° 3 del 5 maggio 2006 emanata dal Dipartimento della funzione pubblica – U.P.P.A. ad oggetto: “linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale.”, in particolare il paragrafo 4 “La natura delle esigenze e gli strumenti per la provvista di personale”;

Esaminate inoltre:

- le proposte rese dai responsabili di settore, ai sensi dell'articolo 6, comma 4-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, che hanno individuato la quantità di personale e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- le probabili cessazioni di due dipendenti per raggiungimento dei requisiti previsti dall'ordinamento in materia di pensione ;
- le necessità di garantire il rispetto della quota di appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

Dato atto:

- per quanto riguarda l'affidamento di mansioni superiori, in via ordinaria non si intende ricorrere all'istituto previsto dall'articolo 52 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dalle norme contrattuali;
- per quanto riguarda le risorse di cui all'articolo 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999 il limite della consistenza dei fondi delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale fissati dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 ne impedisce lo stanziamento;

Considerato che, relativamente alla programmazione di cui in oggetto, è stato acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti come risulta dal verbale;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la nuova programmazione

triennale del fabbisogno di personale (periodo 2014/2016) e il piano occupazionale, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) quale parte integrale e sostanziale;

Di dare atto:

- del rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34 bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
- della non previsioni di stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;
- della coerenza della programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- che l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazione è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557, 557 bis e 557 ter della legge n. 296/2006 e ss.mm. e ii;

Di dare atto che le risorse necessarie all'attuazione del piano occupazionale troveranno stanziamento nel bilancio annuale 2014 nei sotto indicati capitoli:

- quanto ad euro 18.443,98 sul capitolo 2112 del bilancio per l'anno 2014;
- quanto ad euro 5.884,50 sul capitolo 2113 del bilancio per l'anno 2014;
- quanto ad euro 479,68 sul capitolo 2113/10 del bilancio per l'anno 2014;
- quanto ad euro 10.800,00 sul capitolo 221 del bilancio per l'anno 2014;
- quanto ad euro 3.413,77 sul capitolo 222 del bilancio per l'anno 2014;
- quanto ad euro 280,00 sul capitolo 223 del bilancio per l'anno 2014;
- quanto ad euro 7.357,79 sul capitolo 730 del bilancio per l'anno 2014;
- quanto ad euro 2.498,67 sul capitolo 740 del bilancio per l'anno 2014;
- quanto ad euro 195,88 sul capitolo 740/10 del bilancio per l'anno 2014;
- quanto ad euro 79,09 sul capitolo 203 del bilancio per l'anno 2014;
- quanto ad euro 22,67 sul capitolo 204 del bilancio per l'anno 2014;
- quanto ad euro 2,02 sul capitolo 204/10 del bilancio per l'anno 2014;
- quanto ad euro 248,76 sul capitolo 9320 del bilancio per l'anno 2014;

Di dare atto che:

- alla spesa relativa agli anni 2014/2015, indicata nell'allegato prospetto A, derivante dalla copertura del posto che si renderà vacante, con il perfezionamento della procedura di mobilità in uscita dell'Istruttore Direttivo di Vigilanza, si farà fronte con la corrispondente economia degli stanziamenti in essere nel bilancio annuale e pluriennale;
- per la copertura delle spese gravanti sul bilancio pluriennale, nell'importo annuale indicato nell'allegato prospetto A, non si rendono necessari stanziamenti superiori rispetto a quelli previsti per l'anno 2014 in considerazione delle economie che verranno a determinarsi a seguito del pensionamento di una unità lavorativa di Ctg C e di una unità lavorativa di Ctg D, in servizio rispettivamente presso il servizio

tecnologico e presso i Servizi al Cittadino, e dei risparmi di spesa derivanti dalla revisione della macrostruttura dell'Ente;

Di demandare al Responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e alla RSU per la necessaria informazione;

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 30/06/2014

IL RESPONSABILE
F.TO SANDRA LICHERI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 30/06/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO ALDO PILI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ANNA MARIA MELIS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2014 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **15/07/2014** al **30/07/2014** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 15/07/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 30/07/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ANNA MARIA MELIS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 15.07.2014

ALLEGATO A

PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE

ANNO 2014 DEL TRIENNIO 2014/2016							
CAT.	PROFILO PROF.LE	TOT.	COSTO ANNUALE	COSTO ANNO 2014	MODALITA' DI RECLUTAMENT O	DESTINAZIONE	NOTE
A							
B							
C	Istruttore Amministrativo contabile	1	28.244,37	10404,88	Cessione di contratto -procedura di mobilità tra Enti - o in subordine articolo 34 bis d.lgs 165/2001 o in subordine convenzionamento con altri Enti per scorrimento graduatorie a tempo indeterminato.	Settore LL.PP. Servizi tecnologici	Copertura posto vacante in dotazione organica.
D	Istruttore direttivo di vigilanza	1	32353,81	10784,6	Cessione di contratto -procedura di mobilità tra Enti	Settore Vigilanza	Copertura posto che si renderà vacante a seguito del perfezionamento della procedura di mobilità in uscita del dell'Istruttore direttivo di vigilanza.
D3							

ANNO 2015 DEL TRIENNIO 2014/2016							
CAT.	PROFILO PROF.LE	TOT.	COSTO ANNUALE	COSTO ANNO 2015	MODALITA' DI RECLUTAMENT O	DESTINAZIONE	NOTE
A							
B							
B3							
D	Istruttore Direttivo	1	30762,17	25635,14	Cessione di contratto -procedura di mobilità tra enti	Settore Servizi al Cittadino	Sostituzione personale cessato per pensionamento.
D3							

ANNO 2016 DEL TRIENNIO 2014/2016							
CAT.	PROFILO PROF.LE	TOT.	COSTO ANNUALE	COSTO ANNO 2016	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	DESTINAZIONE	NOTE
A							
B							
B3							
C							

D							
D3							

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2014

ANNO 2014							
CAT.	PROFILO PROF.LE	TOT.	COSTO ANNUALE	COSTO ANNO 2014	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	DESTINAZIONE	NOTE
A							
B							
B3							
C	Istruttore di Vigilanza	2	59.539,58	24.808,16	Scorrimento graduatoria assunzione personale a Tempo Indeterminato approvata con determinazione n. 1275 del 23/12/2008 27/05/2013	Settore Vigilanza	Esigenze temporanee o straordinarie evidenziate dal Responsabile di Settore. Periodo: mesi 4 eventualmente prorogabili in base alle esigenze manifestate dal Responsabile di Settore
C	Istruttore Informatico	1	28.244,37	9.726,94	Scorrimento graduatoria assunzione a Tempo Indeterminato approvata con determinazione n. 1231 del 20/12/2005	Settore Servizi al Cittadino	Esigenze temporanee o straordinarie evidenziate dal Responsabile di Settore. Periodo: mesi 2 eventualmente prorogabili in base alle esigenze manifestate dal Responsabile di Settore
C	Istruttore A\C	1	28.244,37	4.766,83	Scorrimento graduatoria assunzione a Tempo Indeterminato approvata con determinazione n. 1145 del 21/12/2007 o in mancanza di personale disponibile scorrimento graduatorie altri enti attraverso convenzionamento - in subordine utilizzo graduatoria a tempo determinato approvata con determinazione n. 1127 del 12/06/2013	Settore Tributi	Esigenze temporanee o straordinarie evidenziate dal Responsabile di Settore. Periodo: mesi 2
D							
D3							

Comune di sestu (Prov. CAGLIARI)

SERVIZIO PERSONALE

CALCOLO LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO*(art. 3, comma 5, decreto legge 24 giugno 2014, n. 90)***ANNO 2011**

N.D.	Profilo professionale	Cat.	Modalità di cessazione	Decorrenza	Costo annuo	
					Tabellare	TOTALE
1	Operatore tecnico	A	PENSIONAMENTO	0/05/2010	€ 16.314,57	€ 16,314,57
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2010 (A)					€ 16.314,57	€
QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI (20% di A) (B)					€ 3.262,91	€
QUOTA UTILIZZATA NEL 2011 (C)					€ 0,00	€
QUOTA DISPONIBILE (D= B-C)					€ 3.362,91	€

ANNO 2012

N.D.	Profilo professionale	Cat.	Modalità di cessazione	Decorrenza	Costo annuo	
					Tabellare	TOTALE
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2011 (A)					€	€
QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI (40% di A) (B)					€	€
QUOTA UTILIZZATA NEL 2012 (C)					€ 0,00	€
QUOTA DISPONIBILE (D= B-C)					€ 0,00	€

ANNO 2013

N.D.	Profilo professionale	Cat.	Modalità di cessazione	Decorrenza	Costo annuo	
					Tabellare	TOTALE
					€	€ 1,00
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2012 (A)					€ 0,00	€
QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI (40% di A) (B)					€ 0,00	€
QUOTA UTILIZZATA NEL 2012 (C)					€ 0,00	€
QUOTA DISPONIBILE (D= B-C)					€ 0,00	€

ANNO 2014

N.D.	Profilo professionale	Cat.	Modalità di cessazione	Decorrenza	Costo annuo	
					Tabellare	TOTALE
1	Istruttore amministrativo contabile	C	DIMISSIONI	06/03/13	€ 19.454,15	€ 19.454,15
1	Collaboratore professionale	B3	PENSIONAMENTO	01/08/13	€ 18.229,92	€ 18.229,92
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2013 (A)					€ 37.684,07	€
QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI (60% di A) (B)					€ 22.610,44	€
QUOTA DISPONIBILE PER IL 2014 (C)					€ 22.610,44	€

RIEPILOGO

ND	ARCO TEMPORALE CUMULO	Spesa cessati	%	Limite spesa per nuove assunzioni	Quota utilizzata	Quota da utilizzare
2	ANNO 2011	€ 16.314,57	20,00%	€ 3.262,91		
3	ANNO 2012	€ 0,00	40%	0		
4	ANNO 2013	€ 37.684,07	60,00%	€ 22.610,44		
TOTALE ANNO 2014				€ 25.873,35		



Comune di Sestu
Provincia di Cagliari

Via Scipione, 1 – 09028 - SESTU

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 16/2014

Oggetto: "Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale anni 2014 - 2016"

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di giugno in Sestu, presso la Casa Municipale, ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

LASIO dott. Attilio, Presidente

PALOMBA dott. Giuseppe, Componente

PISANU dott. Piergiulio, Componente

Ricevuta in data odierna copia della proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente ad oggetto "Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale anni 2014 - 2016"

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Esaminati gli atti;
- Visto il D.Lgs.vo 165/2001, come modificato dal D.Lgs.vo 150/2009;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, espressi rispettivamente dai Responsabili del Servizio Personale e del Servizio Finanziario;
- visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 il quale all'articolo 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over), comma 5, ha previsto quanto segue: *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6*



luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del citato decreto legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.”.

PREMESSO CHE

Gli enti locali devono concorrere al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica anche mediante la riduzione delle spese di personale, contenendo la dinamica retributiva e occupazionale con azioni rivolte ai seguenti settori prioritari d'intervento:

- riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso della spesa corrente;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche e amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento della dinamica di crescita della contrattazione integrativa;
- contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- parziale reintegrazione del personale cessato.

L'obiettivo della progressiva riduzione delle spese di personale è un punto fermo della disciplina vincolistica ispirata al riequilibrio della finanza pubblica ed è annoverato tra gli obiettivi prioritari di intervento. Il legislatore nonostante sia intervenuto più volte per limitare la spesa non si è mai preoccupato di fornire una definizione univoca e chiara di quali voci vanno a comporre l'aggregato "spese di personale". La composizione dell'aggregato sembra assumere una composizione diversa se riferita al patto di stabilità, al contenimento della spesa, al monitoraggio del costo del lavoro o ai livelli assunzionali in sede di verifica dei parametri di deficità strutturale. La mancata chiara definizione di spesa di personale è stata colmata da interventi chiarificatori affidati a circolari, note di amministrazioni centrali dello Stato, ma soprattutto dai contributi dell'attività consultiva

svolta dalla Corte dei conti. La spesa di personale deve essere imputata ai singoli servizi erogati e non ad una voce specifica per far conseguire omogeneità di dati e maggiore trasparenza nei controlli di gestione. Occorrerebbe però stabilire in via definitiva cosa comprendere nella spesa di personale.

Il Principio contabile Enti Locali n.1 al punto 32 indica che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti ad approvare, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie. Nella quantificazione della spesa si deve tenere conto degli adeguamenti retributivi previsti e prevedibili sulla base delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale e dei contratti locali. La previsione annuale e pluriennale deve essere coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

il Collegio dei Revisori ha accertato che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla compatibilità della spesa con i vincoli di bilancio.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente.

Sestu, 30 giugno 2014

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Attilio Lasio

Dott. Giuseppe Ralomba

Dott. Piergiulio Pisanu